

Morte istantanea, danno alla vittima e critica alla tesi dell'irrisarcibilità

Tribunale di Brindisi, 12 dicembre 2013. Estensore Natali.

Morte istantanea - danno della vittima – tesi dell'irrisarcibilità – criticità - radicamento del diritto risarcitorio nella sfera della vittima – intervallo fra la condotta illecita e l'evento mortale - frazione di secondo – sufficienza

La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell'ipotesi di morte istantanea non va condivisa, verificandosi immediatamente l'iscrizione del diritto relativo, a contenuto risarcitorio, nella sfera giuridica del danneggiato e rappresentando, per contro, una forzatura logica il ritenere che, per il radicamento di un diritto in capo ad un qualunque soggetto, sia necessario che fra la condotta illecita e l'evento mortale, intercorra anche solo una frazione di secondo.

Morte istantanea - danno della vittima – tesi dell'irrisarcibilità – criticità - vita e salute - diversità ontologica – in configurabilità

La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell'ipotesi di morte istantanea (c.d. tanatologico) non va condivisa dal momento che, con il pretesto della diversità ontologica fra salute e vita, si perviene a negare tutela ad un bene, il secondo, qualitativamente "superiore" al primo, almeno secondo una gerarchia astratta di valori; ciò obliterando che la vita e la salute sono dimensioni dell'essere umano assolutamente connesse ed imprescindibili l'una dall'altra, la salute appalesando uno stato di esistenza biologica.

Morte istantanea - danno della vittima – tesi dell'irrisarcibilità – criticità – conseguenze - irrisarcibilità del diritto alla vita - presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.

La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell'ipotesi di morte istantanea non va condivisa; producendo, peraltro, la conseguenza paradossale di rendere irrisarcibile il diritto alla vita quale diritto soggettivo (al pari del diritto di proprietà), facente parte del patrimonio di ogni individuo e rappresentante il presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.

Morte istantanea - danno della vittima – tesi dell'irrisarcibilità – criticità – trasmissibilità – configurabilità

La tesi dell'irrisarcibilità - che nega il risarcimento per quanto la riparazione monetaria rappresenti la forma di tutela “minima” di ogni diritto di rilievo costituzionale - è criticabile anche sotto il profilo della c.d. intrasmissibilità del diritto al risarcimento, perché ad essere leso sarebbe un bene personalissimo in quanto ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto personale alla vita, qual è anche quello alla salute, ma il diritto di credito al risarcimento del danno che, avendo natura patrimoniale, è senza dubbio trasmissibile, occorrendo distinguere la fonte genetica del danno (ovvero la lesione alla vita) dalla natura specifica del rimedio che ad esso vi riconnette l'ordinamento e che è, invece, patrimoniale.

Morte istantanea - danno della vittima – tesi dell'irrisarcibilità – criticità – trasmissibilità – configurabilità – eventuali eccezioni

In ogni caso, alla luce delle acquisizioni medico-legali più recenti, deve ritenersi che l'evento-morte, come distruzione delle cellule cerebrali, sia effettivamente istantaneo solo nelle ipotesi di decapitazione e spapolamento del cervello, per cui, in ogni altra ipotesi, la trasmissione del credito risarcitorio deve essere possibile.

Diritto alla vita – fondamento costituzionale - art. 2059 - lettura conforme a Costituzione – necessità

Il diritto alla vita é riconosciuto dal nostro ordinamento - etero-integrato anche dal livello di tutela comunitaria - che, a garanzia dello stesso, predispose una serie di norme di rango costituzionale, direttamente precettive, come l'art. 2 cost. o l'art. 32 cost., per cui la lettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. deve indurre a sancire la dignità risarcitoria del bene alla vita.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (“Diritto alla vita”) – efficacia diretta – efficacia mediata, quale parametro del giudizio di costituzionalità – configurabilità

Deve considerarsi l'efficacia, se non diretta - per lo meno in termini di norma interposta del giudizio di costituzionalità - dell'art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in materia di “Diritto alla vita”, secondo cui il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge.» (art. 2, CEDU), norma dalla portata estremamente generica e

ricomprensiva di ogni possibile declinazione del bene-vita, incluse le condizioni materiali e giuridiche perché la stessa possa svolgersi in modo dignitoso, così come gli strumenti processuali per ottenere la riparazione del danno.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (“Diritto alla vita”) – Trattato di Lisbona – regime proprio delle norme comunitarie – applicabilità – disapplicazione – configurabilità

E’ ammissibile un’opzione ricostruttiva secondo cui le norme Cedu, e, quindi, anche l’art. 2 - dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona - beneficiano del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie, essendo non mere norme internazionali e mero parametro “interposto” di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì norme comunitarie (in quanto “comunitarizzate” con il Trattato di Lisbona); con conseguente legittimità del ricorso, per l’interprete, non più al solo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., primo comma, della norma interna che non consenta una tutela (idonea) – e compatibile coi dettami comunitari – di un diritto fondamentale di rilevanza comunitaria, ma al più incisivo meccanismo della disapplicazione, quale mezzo idoneo a consentire un controllo diffuso di compatibilità comunitaria.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (“Diritto alla vita”) – Trattato di Lisbona – valenza quale principio generale del diritto comunitario – configurabilità

I diritti sanciti dalla C.e.d.u. sono tutelabili, quali principi generali del diritto comunitario, di fronte agli organi comunitari e a quelli degli stati membri.

(Massime a cura di Antonio Ivan Natali - Riproduzione riservata)

Omissis

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 28.7.2008, S. Ass.ni s.p.a. conveniva in giudizio i sigg. G., come sopra meglio individuati, al fine di conseguire una declaratoria di congruità delle somme offerte in favore degli stessi da parte della attrice, nonché del prospettato saldo che si sarebbe corrisposto *banco iudicis*, e sino alla concorrenza del complessivo ammontare di Euro 153.609,22 comprensivo degli acconti già corrisposti in favore di tutti e tre i convenuti, quale risarcimento per ogni danno dagli stessi patito a seguito della morte della propria figlia/sorella, in conseguenza del sinistro stradale del 20.2.2005.

Riproduzione riservata

In primis, ha eccepito parte convenuta che l’iniziativa giudiziale, promossa da S. Ass.ni s.p.a., doveva essere iniziata con ricorso e non con atto di citazione e ciò secondo l’univoco disposto di cui all’art 3 L. 102/2006, *illo tempore* applicabile.

Invero, anche a ritenere fondata la suddetta eccezione, essendo stata la causa completamente istruita, il suo accoglimento, nel caso di specie, sarebbe privo di rilievo pratico in quanto le parti hanno compiutamente esercitato i propri poteri difensivi.

Orbene, non è contestato che, in data 20.02.2005, verso le ore 06:00 circa, a Brindisi, la giovane G. D., nata a Brindisi il 06.03.1979, rispettivamente figlia e sorella degli odierni convenuti, era terza trasportata a bordo dell’autovettura PEUGEOT 206, targata OMISSIS, assicurata per la RCA dalla S. Assicurazioni S.p.A., di proprietà del signor F. S. e condotta dal signor F. M..

L’autovettura viaggiava sulla carreggiata nord della S.S. 613 direzione Lecce-Brindisi, giunta all'altezza del km 0+800, nei pressi dell'Area di Servizio TAMOIL, alle porte dell'abitato di Brindisi, impegnando la curva sinistrorsa ivi presente, il signor F. M. perdeva il controllo dell'autovettura da lui condotta, impattava il guard-rail e, finiva con lo sbattere lungo il muretto new jersey posto a divisione delle carreggiate nord e sud.

Sul luogo del sinistro interveniva personale della “Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Brindisi – Nucleo Operativo e Radiomobile”, i quali redigevano rapporto di intervento e comunicazione notizia di reato.

La signora G. D. riportava una frattura delle ossa cervicali ed il suo corpo, veniva sbalzato fuori dell'abitacolo dal lunotto posteriore, andando a finire sul manto stradale. I sanitari del 118 intervenuti subito dopo, sul luogo del sinistro, ne constatavano il decesso.

Il sig. F. M., imputato del reato di cui all’art. 589 c.p., veniva processato e patteggiava la pena.

Nella relazione, disposta in sede panale, si evidenziava che il conducente dell’autovettura *de qua* viaggiava ad una velocità di circa 115 Km/h, in zona contrassegnata da un limite massimo di velocità di 70 Km/h ed in tratto curvilineo. Secondo il consulente “*qualora l’auto avesse viaggiato alla velocità di 70 Km/h il sinistro non avrebbe avuto il tragico epilogo che ebbe poiché essa si sarebbe arrestata a ridosso del guard-rail e quindi non si sarebbero innescate quelle successive rotazioni che hanno fatto sì che la G. venisse scaraventata fuori dall’abitacolo della vettura*”.

Peraltro, secondo il predetto ctu, la vittima avrebbe omesso di indossare le cinture di sicurezza.

Sulla congruità delle somme corrisposte.

Come riconosciuto dalla stessa, la S. Assicurazioni Spa ha corrisposto agli aventi diritto di G. D. le seguenti somme:

1)	G. L.	€ 192.577,00
2)	A.M.	€ 171.249,04
3)	G. M.	€ 25.913,30
4)	per la complessiva somma di € 389.739,34 .	

Afferma l’attrice che le somme offerte a G. L. e pari ad € 68.241,66 venivano corrisposte sulla base dei parametri medi della Corte di Appello di Lecce, in vigore al momento della proposizione della domanda a ristoro delle seguenti voci di danno: danno biologico *jure proprio* e danno morale.

Le somme, offerte in data 17 ottobre 2013 e pari ad € 124.335,34, venivano

elargite secondo le tabelle milanesi per danno non patrimoniale per morte del congiunto e danno psichico calcolato nella misura percentuale del 25% secondo il D. Leg. 205/2009.

Alla suddetta somma era stata sottratta la percentuale di concorso del 30% per non aver la *de cuius* indossato la cintura di sicurezza.

Le somme offerte ad A.M. e pari ad € 59.456,26 venivano corrisposte sulla base dei parametri medi della Corte di Appello di Lecce in vigore al momento della proposizione della domanda a ristoro delle seguenti voci di danno: danno biologico *jure proprio* e danno morale. Le somme offerte in data 17 ottobre 2013 e pari ad € 111.793,14 venivano elargite secondo le tabelle milanesi per danno non patrimoniale per morte del congiunto e danno psichico calcolato nella misura percentuale del 20% secondo il D. Leg. 205/2009. Alla suddetta somma era stata sottratta la percentuale del 30%, a titolo di concorso per non aver la *de cuius* indossato la cintura di sicurezza.

Le somme offerte a G. M. e pari ad € 25.913,3 erano state corrisposte sulla base dei parametri medi della Corte di Appello di Lecce in vigore al momento della proposizione della domanda a ristoro delle seguenti voci di danno: danno biologico *jure proprio* nella misura del 3% e danno morale. Alla suddetta somma era stata sottratta la percentuale del 30%, a titolo di concorso per non aver la *de cuius* indossato la cintura di sicurezza.

Per A. E. nessuna offerta era stata formulata in quanto la stessa non era da considerarsi erede legittimaria.

Peraltro, lo stesso Ctu Dott. C. non aveva riscontrato che la stessa avesse subito lesioni di carattere psichico.

L'istruttoria ha consentito di ricostruire l'ambito familiare ed affettivo in cui si svolgeva la vita di G. D.. Quest'ultima, al momento dell'incidente *de quo*, aveva quasi 26 anni.

Svolgeva dal 1997 l'attività di parrucchiera, devolvendo alla famiglia parte dello stipendio e così contribuendo al *menage* familiare.

Come, peraltro, è emerso dalla disposta indagine di tipo psichiatrico, la morte della giovane ha prodotto riflessi apprezzabilmente negativi nella vita dei suoi familiari,

M. S., A. S. e C. A., rispettivamente zii e nonna di D., hanno confermato le circostanze riportate negli atti introduttivi.

Risultati della consulenza del Dott. G. C..

Il Ctu, dopo avere esaminato anche i genitori della vittima, ha concluso per entrambi con una diagnosi di "sindrome depressiva maggiore", documentata per G. L. anche dallo stesso Centro di Igiene Mentale di Brindisi.

Chiamato a rispondere sul perché lo stesso CTU avesse collocato nosograficamente la patologia dei convenuti nell'ambito del disturbo depressivo maggiore, nondimeno riconoscendo un punteggio più basso di quello rinveniente dalle tabelle previste per legge in materia di responsabilità civile, che vanno dal 31 al 75%, all'udienza del 1.3.2013, il CTU precisava "*di avere adoperato una quantificazione parzialmente difforme da quella prevista dalle tabelle proprio perché i quesiti prevedevano di tenere conto nella determinazione del danno di eventuali percorsi che gli attori avessero intrapreso al fine di attenuare o rimuovere l'evento lesivo*".

Affermava il CTU che gli esiti della patologia sarebbero emersi di tale evidenza, da non rendere necessaria alcuna attività di indagine psicodiagnostica attraverso la somministrazione di test specifici.

Affermava, altresì, che "*laddove non si dovesse considerare il (mancato) compimento da parte dei genitori dell'auspicato percorso terapeutico, i*

postumi permanenti dovrebbero essere quantificati per entrambi nella misura del 48%”.

Ritiene questo G. che in tale maggiore misura debba essere accertato il danno degli attori.

Invero, come noto, il concetto di “postumo permanente” presuppone l’esame del grado di incidenza dell’evento lesivo sull’integrità-psico fisica, in modo permanente e avuto riguardo al momento del compimento della diagnosi.

Per contro, è estranea a tale valutazione l’indagine prognostica sull’esito di un’eventuale attività terapeutica (farmacologica, chirurgica o, come nel caso di specie, di supporto psichiatrico), ancora da compiersi e ciò a prescindere dai risultati solitamente raggiunti con la stessa.

Strumento prescelto per la commisurazione del danno

Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal CTU, proprio tali ultime tabelle, in quanto strutturate e concepite - diversamente dalle attuali Tabelle di Lecce - in funzione del nuovo inquadramento concettuale del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria, cui sono approdate le Sezioni Unite dell’11.11. 2008. Né la maggiore o minore diffusione delle stesse presso i tribunali locali - a fronte della prevalenza statistica delle tabelle milanesi sul territorio nazionale - può costituire ragione sufficiente ad impedirne l’applicazione nel caso di specie.

D’altronde, come affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza del 2011, n. 12408, alle tabelle milanesi deve riconoscersi “una sorta di vocazione nazionale”, anche perché, coi valori da esse tabellati, esprimono il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità’.

Ciò, al punto che l’applicazione delle suddette tabelle sarebbe oggetto di un vero e proprio uso normativo.

Orbene, le nuove Tabelle - approvate il 28 aprile 2009 e aggiornate nel 2013 - presentano profili di innovatività rispetto alle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica. Infatti, esse individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” di una percentuale ponderata (dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

Si ritiene di applicare le predette tabelle anche a G. M., in quanto i valori monetari previsti decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 giugno 2013, ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'[art. 139 del Codice delle Assicurazioni](#) (D.lgs. 209/2005) sono applicabili solo quando la lesione trovi il proprio fondamento diretto nella circolazione stradale e non anche quando la stessa, come nel caso di specie, costituisca mera occasione del prodursi dell’evento e questo rinvenga la propria ragion di essere nella sofferenza “patologica” derivante dalla dipartita di un prossimo congiunto, coinvolto in un incidente stradale.

Valutazione delle voci di danno risarcibili *jure proprio*.

Ritiene questo G. che, al di là del profilo relativo alla configurabilità di una responsabilità per *mala gestio*, nel caso di specie, sia dirimente il principio - di recente ribadito dalla Suprema Corte - per il quale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti, o ogni altro soggetto, avente causa dalla stessa, che dal sinistro stradale occorso a tale vittima primaria, abbia subito un danno.

Ne consegue che i danni *de quibus* non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastofale) (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 04-09-2012, n. 14818).

I danni, dunque, non devono essere liquidati, tutti, nel limite del massimale previsto per ogni persona, ma devono essere calcolati distintamente per ciascun danneggiato, con l'unico limite costituito dal rispetto del "massimale catastofale".

Del resto, è la funzione economico-sociale dell'assicurazione obbligatoria (e del fondo di garanzia per le vittime della strada) che impone di prendere in considerazione «non soltanto la vittima primaria, che subisce sulla propria persona la lesione fisica, ma anche gli altri soggetti, che, per il particolare legame a tale vittima primaria, abbiano subito la lesione di un proprio diritto».

Tale principio è stato affermato in relazione ai sinistri anteriori al 1993 dalle Sezioni unite n. 15376/2009.

Invero, la suddetta questione ha perso parte della sua valenza a seguito delle modifiche normative intervenute con il D.P.R. 19 gennaio 1993, a decorrere dall'1.5.1993 ed attualmente dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).

Infatti, il D.P.R. del 1993 ha previsto che i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fossero stabiliti "per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni", per le somme indicate nella tabella modificata. Tale previsione era stata dettata dalla legge (di attuazione di direttiva comunitaria) 19.2.1992, n. 141, che all'art. 30, comma 1, espressamente stabiliva che "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il problema, oggetto del presente contrasto, risulta egualmente superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private), non applicabile, *ratione temporis*, ai fatti di causa.

Infatti, sebbene l'art. 283, commi 3 e 4, continui a prevedere un limite di massimale "per persona danneggiata", tuttavia il testo dell'art. 128, al quale l'art. 283 rinvia per la determinazione del massimale minimo, fissa questa misura "indipendentemente dal numero delle vittime, confermando allora l'irrelevanza del problema con riguardo alla c.d. "vittima primaria" ed alle "vittime secondarie" del sinistro.

Attualmente tale articolo, come sostituito in attuazione della direttiva 2005/14/CE del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 4, così recita: "Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

- a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad Euro 5.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad Euro 1.000.000, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012;

5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1". 2.3.

Orbene, poiché il massimale *ex lege* dal 1993 è stato elevato a 774.685,3 - da riferirsi, si ribadisce, a ciascun soggetto danneggiato anche se diverso dal soggetto fisicamente coinvolto nel sinistro e gli ammontari liquidati sono, senz'altro, superiori al predetto limite, per la parte eccedente il massimale assicurato, s'impone la condanna di F. M. e F. S. sino alla concorrenza dell'intero credito risarcitorio per come di seguito quantificato.

Danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale iure proprio e di c.d. danno da perdita del rapporto parentale.

Come già evidenziato, l'espletata attività istruttoria consente di ritenere che la vita dei genitori della giovane D. sia stata apprezzabilmente compromessa nella sua struttura, determinandone una "deviazione" dal percorso naturale e fisiologico, e trasformandosi in un "cammino" "spoliato" del contesto familiare che si organizzava prima dell'evento.

Come noto, con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., una categoria unitaria in quanto tale, non suscettibile di suddivisioni, al suo interno, in altre categorie; potendosi fare riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) solo con finalità meramente descrittive.

Sotto altro profilo, le Sezioni dell'11-11.08, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'ineffettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, hanno ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto.

Il suddetto fondamento viene rinvenuto negli artt. 2-29-30 Cost.

In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale" (Tribunale di Firenze 21.2.200).

Secondo le stesse Sezioni Unite, "*la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)*" e "*tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile*".

Orbene, secondo la Suprema Corte, darebbe luogo a una duplicazione del risarcimento – e le ragioni logiche di tale assunto sono immediatamente evincibili e condivisibili - la congiunta attribuzione, al familiare della persona

defunta o gravemente lesa al punto da determinarne lo stato vegetativo o il coma, del danno morale, inteso così come già evidenziato, e del danno da perdita del rapporto parentale

Infatti, la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita dai familiari e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita non sono ontologicamente diverse e sottendono lo stesso disagio psichico.

Tale disagio, eventualmente, può essere idoneo a dare luogo ad una patologia medica, e in tal caso - seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite - si sarebbe nell'ambito del danno non patrimoniale di tipo biologico.

Ne discende una forte compressione dell'ambito operativo del danno morale soggettivo in favore, da un lato, del danno biologico e, dall'altro, del danno da perdita del rapporto parentale, a loro volta, mere figure descrittive dell'unica categoria concettuale del danno non patrimoniale.

Nondimeno, le conclusioni delle Sezioni Unite non sono, sul punto, condivisibili.

Infatti, il danno di tipo biologico, *sub specie* di un pregiudizio alla sfera psichica che rinvenga la propria genesi nel danno morale non può essere considerato un "mero doppione" del danno da "danno da perdita del rapporto parentale" - essendo indubbio come le suddette categorie descrittive di danno (danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale), sottendano interessi costituzionalmente garantiti, autonomi e distinti.

E se anche, sotto un profilo empirico, il pregiudizio morale può diventare patologico, e, quindi, dare luogo ad una lesione dell'integrità psico-fisica, è indubbio che, anche quando diventi tale, conserva una propria autonoma identità, né il secondo può assorbire il primo rendendolo *uti non esset*.

Per contro, si deve condividere la pronuncia di San Martino quando afferma che il risarcimento del cd. "danno da perdita del rapporto parentale" debba essere considerato idoneo ad assorbire il *c.d. pretium doloris* che non trasmodi in danno biologico.

Orbene, di recente è stato affermato che "*il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, in un caso di danno da uccisione del prossimo congiunto, aveva liquidato ai congiunti due diversi danni, definiti l'uno morale e l'altro esistenziale)* (Cassazione civile sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292).

Ai fini probatori, è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova *ad hoc*.

Infatti, lo stesso - sulla base dell'*id quod plerunque accidit* e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa della congiunta.

D'altra parte, è conforme alla comune esperienza che la morte di un figlio o di un fratello, a seguito di sinistro stradale - essendo tal ultimo legato, in vario modo e misura, ai componenti del nucleo di appartenenza - sia idonea a determinare la frattura traumatica delle relazioni sentimentali e affettive in

atto al momento della morte, producendo un'infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull'esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno sì che la loro vita di relazione non sia più la stessa (Trib. Napoli, 12 febbraio 2002).

Nel caso di specie, deve, dunque, riconoscersi il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del c.d. "danno da perdita del rapporto parentale" che deve considerarsi "assorbente" rispetto al *c.d. pretium doloris*.

A tale titolo – considerato, da un lato, i valori indicati dalle suddette tabelle di Milano, così come che il punto del danno non patrimoniale ricomprende, in sé, la liquidazione del c.d. danno morale c.d. "di base", normalmente accompagnantisi a ciascuna tipologia di lesione - agli attori devono essere riconosciuti, rispettivamente, euro:

a) 320.000 per quanto concerne i genitori della *de cuius*, A.M. e G. L. che, all'epoca della morte della figlia, avevano, rispettivamente, 49 e 56 anni e che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbiano vissuto con particolare drammaticità la dipartita della figlia.

D'altra parte, è innegabile che, in una situazione di armonia familiare e di fisiologico svolgimento della relazione genitori-figlia, quale deve ritenersi - in assenza di elementi di giudizio di segno contrario – quella di specie, che la morte di un figlio costituisca un evento tanto più dirompente, quanto più prematuramente essa si verifichi;

b) 141.620,00 per quanto concerne G. M. che, all'epoca della morte della sorella, aveva 23 anni.

Ciò, anche in considerazione del fatto che l'età di esso al momento del sinistro gli ha consentito di percepire in tutta la sua drammaticità l'evento traumatico consistito nella morte prematura della sorella.

D'altra parte, proprio la sua giovane età consente di affermare che, nel caso di specie sia stato reciso un legame affettivo, di particolare intensità, qual è quello fra due fratelli, destinato a protrarsi nel tempo, per un lasso di tempo apprezzabile e che, in applicazione di una regola di esperienza, fondata sulla vita media degli uomini, può individuarsi fra i 50 e i 55 anni.

Le somme rivalutate devono essere gravate degli interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.

Quanto a A. E., la pretesa risarcitoria della stessa rinviene la propria genesi nella effettività del vincolo affettivo che la legava alla vittima, vincolo che sostanziava il rapporto di parentela, invero, di per sé, non idoneo a fondare richieste risarcitorie.

D'altronde, dall'espletata istruttoria è risultato che, oltre a vivere assieme nella stessa casa, trascorrevano insieme le festività religiose e le ricorrenze familiari.

Inoltre, l'intensità del rapporto è evincibile dalla circostanza che la zia provvedesse ad accompagnare la nipote sul luogo del lavoro.

Al riguardo, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui deve ritenersi meritevole di tutela non solo il soggetto ascrivibile alla categoria del "prossimo congiunto", ma anche coloro i quali siano legati alla vittima da uno stabile e duraturo rapporto affettivo e di condivisione familiare. Ed, in armonia con il suddetto principio, è stato affermato che "*il nipote "ex filio" di persona deceduta per colpa altrui può esigere dal responsabile il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, patito per la morte dell'avo, solo nel caso convivesse con quest'ultimo, dovendosi altrimenti escludere la giuridica rilevanza della rottura del rapporto nonno-*

nipote ai fini del risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale” (Cassazione civile sez. III 16 marzo 2012 n. 4253).

Dunque, a titolo di perdita del rapporto parentale, in considerazione del grado di tale rapporto, dell'intensità del legame intercorrente tra l'A. e la vittima, appare equo riconoscere euro 30.0000.

Danno non patrimoniale, di tipo biologico e morale *iure hereditatis et iure proprio*: lo stato dell'arte

Al riguardo, giovinco le seguenti brevi considerazioni.

Una prima problematica concerne la risarcibilità dei danni subiti nell'ipotesi di morte immediata della vittima.

In origine, da una parte, stante l'impossibilità di far valere un proprio diritto al risarcimento del danno (in virtù del principio della irrisarcibilità dei danni riflessi), si è sostenuto che i familiari potessero agire soltanto per far valere *iure hereditatis* il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal familiare. Successivamente, si è compreso, come il danno dei familiari doveva essere qualificato anch'esso, come danno diretto derivante dal fatto lesivo e, pertanto, autonomamente risarcibile ex art. 2043 c.c.

Danno c.d. “tanatologico” da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata.

Ciò premesso, in sede interpretativa, si è consolidato - non senza spunti critici -, il principio della non risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata.

Ciò, nell'assunto che il defunto non possa trasmettere, per la perdita della propria capacità giuridica, il diritto di credito consequenziale alla perdita della vita (cfr. da ultimo: Cass., sez. III, 25 gennaio 2002 n. 887; Cass. 1704/97; Cass. 13336/99; Cass. 2134/00). La morte del soggetto leso, infatti, comporterebbe il venir meno della soggettività giuridica e, pertanto, non consentirebbe il sorgere del diritto alla salute e ciò proprio in virtù della impossibilità giuridica di attribuire la titolarità di diritti in capo a chi non è più in vita.

Si afferma, inoltre, che, in considerazione del carattere personalissimo del bene *de quo* - che non è fungibile con un diverso bene - allo stesso non potrebbe attribuirsi valore patrimoniale (cfr. Trib. Milano 15 aprile 1993 n. 4031).

Esisterebbero, infine, anche elementi di carattere sistematico che indurrebbero a concludere per l'insussistenza di un danno biologico da morte *iure hereditario*, e, in particolare, il criterio di liquidazione del danno biologico - legato all'età del soggetto al momento del sinistro, e quindi alla durata del pregiudizio subito - oppure il metodo della rendita vitalizia, quale forma di risarcimento del danno da invalidità permanente prevista dall'art. 2057 c.c.: criteri, i quali presuppongono tutti la permanenza in vita della persona lesa (cfr. Trib. Monza 4 aprile 1991).

Inoltre, l'ordinamento tipizzerebbe - espressamente e specificatamente - le ipotesi in cui gli eredi sono legittimati ad esercitare, dopo la morte del *de cuius*, diritti personalissimi appartenenti per loro natura alla sfera di esclusiva pertinenza del titolare (si pensi, ad esempio, all'azione per il riconoscimento della filiazione legittima, ovvero alla presentazione della querela per diffamazione o all'art. 7, comma 2, del R.D. 29.9.1939 n. 1127 in ordine ai diritti dell'inventore).

In ultimo, si afferma, nel caso in cui la persona muoia, il bene sacrificato non è la salute, bensì la vita. Dunque, gli eredi della vittima, in tal caso, non

avrebbero alcun diritto ad esser risarciti per il danno biologico patito dalla vittima, essendo, eventualmente, legittimati ad esser risarciti, "iure proprio", per i danni biologici (e morali) ad essi direttamente derivati (Cass., sez. III, 24 aprile 1997, n. 3592).

D'altra parte, tale esito interpretativo sembrerebbe avere trovato l'avallo del G. delle Leggi, il quale ha dichiarato doversi ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., e, in subordine, dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui non consentirebbero, secondo l'ordinanza di remissione (Trib. Firenze 10 novembre 1993), il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita, al contempo, specificando che la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi un danno *in re ipsa*, ma "è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato" (Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372).

Profili critici dell'attuale posizione interpretativa in materia di danno c.d. "tanatologico"

Invero, il predetto esito interpretativo non è privo di elementi di criticità.

In primis, perché appare una forzatura logica il ritenere che, per il radicamento di un diritto in capo ad un qualunque soggetto, sia necessario che fra la condotta illecita e l'evento mortale, intercorra anche solo una frazione di secondo.

Nulla osta, per contro, alla diversa conclusione per cui l'iscrizione del diritto relativo, a contenuto risarcitorio, nella sfera giuridica del danneggiato è immediata.

Peraltro, con il pretesto della diversità ontologica fra salute e vita, si perviene a negare tutela ad un bene, il secondo, qualitativamente "superiore" al primo, almeno secondo una gerarchia astratta di valori.

D'altronde, è, stato condivisibilmente, evidenziato come sia discutibile la stessa dicotomia tra diritto alla vita e diritto alla salute. Secondo i fautori della tesi dominante, tali diritti avrebbero una strutturazione ontologica autonoma ed indipendente, quali categorie soggettive distinte.

Da tanto, come esposto sopra, deriverebbero posizioni di diritto diverse in ragione della compromissione di un bene anziché dell'altro. In realtà, sia pur potendo essere valutate sotto profili diversi, la vita e la salute sono dimensioni dell'essere umano assolutamente connesse ed imprescindibili l'una dall'altra. La salute può essere buona o cattiva, può apparire problematica per causa di patologie, ma la stessa, qualsivoglia sia il suo essere, appalesa uno stato di esistenza biologica. La morte, come momento conclusivo della vita umana - almeno di quella terrena - indica il passaggio che comporta la definitiva perdita o irreversibile compromissione della esistenza biologica. Ora, logicamente, di vita si può parlare in quanto vi sia salute, potenzialità biologica. Ed, è, altresì, logico che la perdita della vita non può che presupporre la perdita della salute. In uno, se la salute è la possibilità di attribuire una qualità alla condizione della vita, la vita stessa, affinché possa essere compromessa, presuppone concettualmente che vi sia stata compromissione della salute, intesa latamente come possibilità di un essere vivente di esplicare la funzione biologica cui è preposto. Questo significa che la salute può anche essere pessima ma comunque rappresentare un concetto positivo in termini di esistenza biologica. La connessione tra vita ed esistenza biologica, ovvero salute, è rappresentativa di una unitarietà concettuale per

cui diviene impossibile parlare di vita senza salute (si rimarca il concetto astratto del termine "salute" privo di contenuti qualitativi) e viceversa. Concettualmente la morte presuppone la compromissione della sfera organica, fatto necessariamente antecedente all'evento morte, anche in casi di morte immediata. Diversamente il soggetto non morirebbe. La salute è solo un modo per definire la vita ed il diritto alla salute, in una visione costituzionale, altro non è che l'estrinsecazione della vita che si manifesta nella sua potenzialità biologica. In ultima istanza, la compromissione della vita non può considerarsi fatto ontologicamente diverso rispetto alla compromissione della salute. Una compromissione della salute può comunque aversi in maniera parziale, senza arrivare alla conseguenza dell'evento morte, ma quando la lesione alla salute, alla integrità biologica è totale, allora la conseguenza lesiva sarà quella della compromissione totale, definita come morte biologica.

Posta questa premessa, non potrà non apparire censurabile l'aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico solo nell'ipotesi di morte non istantanea, ossia nella quale il soggetto abbia un apprezzabile lasso di tempo per comprendere la sorte del proprio destino. Si veda, ad esempio, Cass. Civ., sez. III, n. 18163/2007 che, sulla scorta della distinzione in precedenza operata (v. Cass. civ., sez. III, n. 8970/1998) tra il bene "salute" e il bene "vita", ribadisce la tutela risarcitoria solo del primo, considerato che del secondo, *"essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere"*; e che poi, dopo avere conseguentemente escluso che *"nulla è dovuto agli eredi"* a titolo di risarcimento *iure successionis* del danno biologico in caso di morte del loro congiunto contestuale all'azione dannosa (in quanto questi non ha mai subito alcun danno biologico rigorosamente inteso), conclude precisando che *"il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo fra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea"*, da quantificare equitativamente in considerazione delle caratteristiche peculiari di tale pregiudizio.

Inoltre, lo stato di coscienza della vittima prima della morte, su cui la giurisprudenza fonda le proprie argomentazioni, è una mera finzione giuridica che conduce a pericolose sperequazioni sostanziali: dovrà essere risarcito chi è rimasto in coma per molti giorni dopo un incidente in stato di totale incoscienza? Come valutare mezz'ora di agonia cosciente di un soggetto che muore tra dolori e sofferenze al sopraggiungere dei soccorsi?

L'apparente contrasto vita-salute da un punto di vista ontologico dimostra la propria fragilità concettuale qualora si analizzi il diritto al risarcimento di un soggetto leso nell'integrità psicofisica al 100%, in stato vegetativo e privo di qualsiasi capacità deterministica, sebbene biologicamente funzionante, rispetto al soggetto che viene compromesso definitivamente con la perdita della capacità biologica (evento morte). Nel primo caso il diritto al risarcimento si conserva (sebbene il soggetto non potrà beneficiarne), in quanto la lesione ha determinato un danno biologico, nel secondo caso il diritto al risarcimento si perde in quanto la lesione non ha determinato un danno biologico.

Diversamente argomentando, se si volesse assumere che la lesione del bene vita è consistita comunque in una compromissione biologica, allora dovremmo affermare che il diritto al risarcimento si perde sol perché non vi è un soggetto legittimato a chiederlo.

In sede interpretativa, il risarcimento del danno biologico *iure hereditatis* è stato riconosciuto, anche in caso di morte istantanea.

In tal senso si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Massa Carrara 20 gennaio 1990, secondo il quale *"Nel momento in cui l'integrità psicofisica di una persona (situazione giuridica iniziale) viene negativamente mutata dall'azione od omissione dolosa o colposa di un altro soggetto, entra nel patrimonio del leso il diritto al risarcimento del danno e, se la lesione giunge ad una gravità tale da determinare la morte del leso stesso (situazione finale), detto credito risarcitorio, che forma e concorre a formare l'asse, si trasmette iure ereditario agli aventi diritto. Tale azione ha una sua progressività anche quando sembra che la morte sia istantanea. L'evento, che è conseguenza dell'azione od omissione e che chiude il fatto antiggiuridico, va dalle semplici contusioni, alla menomazione, sino alla vitale disaggregazione dell'organismo con conseguente morte del soggetto"*. Il Tribunale di Macerata (sent. 26 luglio 2002, in Corti marchigiane, 2004, 181, n. febbraio) afferma che *"il danneggiato, nel momento in cui diviene vittima di una lesione mortale ed ove tale lesione sia derivata da una condotta ingiusta ex art. 2043 c.c., ha già acquisito, nel proprio patrimonio, il diritto a vedere risarcita l'ingiusta menomazione della propria integrità psicofisica e poco importa che la morte sopraggiunga istantaneamente o ad apprezzabile distanza di tempo, perché il credito risarcitorio è già sorto e, in quanto tale, è una entità giuridicamente ed economicamente apprezzabile, trasmissibile agli eredi, come tutti gli assetti patrimoniali del de cuius"*; altresì il Tribunale di Napoli (sent. del 6 febbraio 1991 n. 386), precisa come *"la contraria opinione (relativa alla non configurabilità del danno da morte immediata), la quale, pur riconoscendo il diritto al risarcimento in caso di compromissione del bene salute in dipendenza di lesioni non letali, pretende, poi, di precludere il risarcimento medesimo alla vittima di lesioni che provochino la morte, appare inficiato da inammissibile incongruenza logica e postula un'interpretazione in evidente contrasto con i principi costituzionali che tutelano i fondamentali beni e valori personali, come posti in rilievo anche dalla stessa Corte cost. (sent. n. 184/1986)"*.

La ratio di tali conclusioni è da individuare nell'esigenza di tutelare il diritto alla vita, che, come sopra evidenziato, rappresenta il presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.

In tale logica, il diritto alla vita sarebbe da intendersi come un vero e proprio diritto soggettivo (al pari del diritto di proprietà) facente già parte del patrimonio del soggetto, e la cui lesione legittima, dunque, il risarcimento e la sua trasmissione agli eredi indipendentemente dalla temporanea permanenza in vita della vittima. *"Contro questo ragionamento, poi"* – continua il Tribunale di Napoli – *"non varrebbe opporre l'affermazione che il titolare del diritto leso non è più in vita e, quindi, non può percepire la perdita subita e non può essere titolare del credito risarcitorio che sorge dalla produzione del danno. Stabilire chi sia titolare del credito risarcitorio è questione non già naturalistica, che si possa risolvere negativamente sulla base del fatto che il danneggiato ha perduto la vita, ma giuridica, da risolversi, dunque, secondo criteri analoghi a quelli che, sul versante opposto dell'obbligazione risarcitoria, conducono ad imputare la responsabilità risarcitoria di determinati danni a soggetti diversi da quelli che li hanno materialmente prodotti"*.

In questa logica interpretativa, equiparando dunque il concetto di salute e vita sotto il profilo ontologico, si risolverebbero quei gravissimi imbarazzi

interpretativi che conducono all'affermazione di una maggiore risarcibilità del soggetto leso rispetto al soggetto ucciso.

Invero, la tesi dell'irrisarcibilità - che nega il risarcimento per quanto la riparazione monetaria rappresenti la forma di tutela "minima" di ogni diritto di rilievo costituzionale - è criticabile anche sotto il profilo della c.d. intrasmissibilità del diritto al risarcimento, perché ad essere leso sarebbe un bene personalissimo.

Non è, infatti, di difficile intuizione che ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto personale alla salute, ma il diritto di credito al risarcimento del danno che, avendo natura patrimoniale, è senza dubbio trasmissibile.

E ciò, perché occorre distinguere la fonte genetica del danno (ovvero la lesione alla vita) dalla natura specifica del rimedio che ad esso vi riconnette l'ordinamento e che è, invece, patrimoniale.

Altro profilo d'incoerenza della tesi "negativa" è ravvisabile nella circostanza che il bene ha natura personale anche nella distinta ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico, sofferto dalla vittima dell'illecito che deceda dopo una lunga agonia; per cui, pur a fronte di situazioni omogenee, sotto il profilo del bene della vita da tutelare, si arriverebbe a soluzioni diametralmente opposte in termini di tutela accordata.

Peraltro - sotto il diverso profilo dell'asserita impossibilità di trasmissione del danno tanatologico - alla luce delle acquisizioni medico-legali più recenti, deve ritenersi che l'evento-morte, come distruzione delle cellule cerebrali, sia istantaneo solo nelle ipotesi di decapitazione e spappolamento del cervello (Cass. 12.7.2006, n. 15760; Trapuzzano 2012, 1002).

Dunque, in ogni altra ipotesi, la trasmissione dovrebbe essere possibile.

Il diritto alla vita: tutela multilivello

Non ultimo, non può obliterarsi come il diritto alla vita sia riconosciuto come tale dal nostro ordinamento - quale etero-integrato anche dal livello di tutela comunitaria - che, a garanzia dello stesso, predispone una serie di norme di rango costituzionale, direttamente precettive, come l'art. 2 cost. o l'art. 32 cost..

Anzi, proprio la lettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., già sperimentata nel 2003, dovrebbe indurre a sancire la dignità risarcitoria del bene alla vita.

E ovviamente quando si volge lo sguardo all'ordinamento giuridico non si può non considerare anche l'efficacia, se non diretta - per lo meno in termini di norma interposta del giudizio di costituzionalità - dell'art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in materia di "Diritto alla vita", secondo cui il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge.» (art. 2, CEDU). Norma dalla portata estremamente generica e ricomprensiva di ogni possibile declinazione del bene-vita, incluse le condizioni materiali e giuridiche perché la stessa possa svolgersi in modo dignitoso, così come gli strumenti processuali per ottenere la riparazione del danno. D'altronde, le potenzialità applicative della norma *de qua* sono agevolmente evincibili dall'ampiezza delle decisioni della Corte che, in relazione alla responsabilità dello Stato da emotrasfusioni, ha affermato il principio secondo cui quando il pregiudizio alla vita o all'integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l'eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti. Nel caso di specie, sebbene il sistema giudiziario italiano abbia offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai

requisiti prescritti dall'art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inidonei ed inefficaci, in quanto i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi tali da superare i termini della ragionevole durata (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° dicembre 2009 - Ricorso n.43134/95 - G.N. c. Italia).

Necessità di un'interpretazione costituzionalmente conforme al fine di evitare la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 T.U.E., quale modificato dal Trattato di Lisbona, nonché in relazione all'art. 2 Cedu

Il controverso ruolo nel nostro ordinamento della Cedu

Invero, controverso è se e a seguito della modifica dell'art. 6 Tue, per effetto del Trattato di Lisbona, le norme Cedu abbiano acquisito diretta rilevanza in ambito comunitario e, per l'effetto, anche nel nostro ordinamento.

Infatti, ai successivi paragrafi 2 e 3, lo stesso art. 6 prevede che <<l'Unione europea aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>>; e che <<i diritti fondamentali>>, garantiti da detta Convenzione <<e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.>>.

Alla luce di tali previsioni, indipendentemente dalla formale adesione alla Cedu da parte dell'Unione europea – non ancora avvenuta, ma comunque preannunciata – i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione addirittura sotto un duplice profilo: in via mediata, tramite la loro elevazione a <<principi generali del diritto dell'Unione>>; oppure, in via immediata, come conseguenza della <<trattatizzazione>> della Carta di Nizza.

La tesi della comunitarizzazione dell'art. 2 Cedu

L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – contenuto nel titolo VII, cui lo stesso art. 6 del Trattato fa espresso rinvio – prevede, infatti, che, ove la Carta <<contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione>>; fermo restando che tale disposizione <<non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.>>.

Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla Cedu che trovino un "corrispondente" all'interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi <<tutelati (anche) a livello comunitario (rectius, europeo, stante l'abolizione della divisione in "pilastri"), quali diritti sanciti [...] dal Trattato dell'Unione.>>.

Coerentemente con tali premesse concettuali, un cospicuo orientamento di pensiero – in ciò avallato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 2 marzo 2010, n. 1220 e TAR Lazio, sezione II bis, [18 maggio 2010 n. 11984](#)) – ritiene che le norme Cedu, e, quindi, anche l'art. 2 - beneficerebbero del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie. Esse, pertanto, non sarebbero più considerate quali norme internazionali e mero parametro "interposto" di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì quali norme comunitarie (in quanto

“comunitarizzate” con il Trattato di Lisbona). Quindi, in virtù della “*primauté*” del diritto comunitario, sarebbe doverosa la non applicazione di norme interne con esse contrastanti.

Da ciò, la legittimità del ricorso, per l’interprete, non più al solo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., primo comma, della norma interna che non consenta una tutela (idonea) – e compatibile coi dettami comunitari – di un diritto fondamentale di rilevanza comunitaria, ma al più incisivo meccanismo della disapplicazione, quale mezzo idoneo a consentire un controllo diffuso di compatibilità comunitaria.

La tesi della rilevanza dell’art. 2 Cedu, quale principio generale

Invero, la ricostruzione *de qua* è stata oggetto di critica da parte di un’autorevole dottrina per cui se è vero che <<*il Trattato Unione Europea, per come modificato dal Trattato di Lisbona, consente l’adesione dell’Unione alla Cedu*>>, è vero anche che <<*non solo tale adesione deve ancora avvenire, secondo le procedure del protocollo n. 8 annesso al Trattato, ma soprattutto non comporterà l’equiparazione della Cedu al diritto comunitario, bensì – semplicemente – una loro utilizzabilità quali principi generali del diritto dell’Unione al pari delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.*>>.

Quindi, <<*il Trattato di Lisbona nulla avrebbe modificato circa la (non) diretta applicabilità nell’ordinamento italiano della Cedu che resta, per l’Italia, solamente un obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione conforme e di prevalenza mediante questione di legittimità costituzionale, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale.*>>.

Né il suddetto art. 6 potrebbe avere, di per sé, la valenza di un “assenso” dell’Italia (o di un altro stato membro) a quella limitazione di sovranità che, in conformità all’art. 11 Cost., avrebbe consentito (come già verificatosi in occasione dell’adesione dell’Italia al Trattato istitutivo della CE la diretta operatività della norma internazionale sul piano interno, della regolamentazione dei rapporti giuridici fra i singoli consociati. Infatti, gli stati membri non avrebbero espresso alcuna volontà di autolimitazione e di rinuncia al proprio potere di normazione dei rapporti giuridici creati all’interno di ciascuno di essi.

Né l’assenso alle limitazioni di sovranità *ex art. 11 Cost.* sarebbe da considerarsi definitivamente “delegato” al legislatore comunitario per effetto dell’iniziale sottoscrizione del Trattato Istitutivo della CEE, ora Unione Europea.

Dunque, quest’ultima, se può aderire alla Cedu quale soggetto internazionale e, in virtù della personalità giuridica di diritto internazionale che gli viene riconosciuta dall’art. 47, non può, però, “disporre”, quale soggetto internazionale, della sovranità dei rispettivi stati membri.

Accedendo a tale seconda ricostruzione, per effetto dell’art. 6 la sola UE si sarebbe autovincolata ad aderire alla Cedu in rappresentanza di se stessa e quale soggetto internazionale distinto dagli stati membri.

Ne discende che le norme Cedu sarebbero idonee a dare luogo a vincoli internazionali nei confronti della UE, così come degli Stati membri, ma non sarebbero “garantite” dallo statuto tipico del diritto comunitario e, quindi, dal meccanismo della loro diretta applicabilità.

A diverse conclusioni, si sarebbe potuto pervenire, in sede interpretativa, se fosse stata prevista espressamente, nel Trattato di Lisbona, l’equiparazione

del valore giuridico tra le norme comunitarie e quelle della Cedu, così come, appunto, previsto per le disposizioni della Carta di Nizza.

Invero, la Consulta con la sentenza n. 80 del 2011 sembra accedere a tale seconda opzione ricostruttiva dei rapporti fra norme Cedu e ordinamento interno. Infatti, ricostruendo la portata delle sue stesse decisioni, evidenzia <<come, a partire dalle [sentenze n. 348 e n. 349 del 2007](#), la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che le norme della Cedu – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» ([sentenze n. 317 e n. 311 del 2009](#), [n. 39 del 2008](#)).>>.

Ne consegue che <<ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della Cedu, il G. comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indicato parametro. A sua volta, la Corte Costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l'interpretazione della Cedu data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se, così interpretata, la norma della Convenzione – la à ale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: <<ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato.>>.

Al di là della questione relativa alla rilevanza della Convenzione Europea, e dell'art. 2, nell'ordinamento comunitario - e cioè, se la stessa sia “diretta” (perché da considerarsi quale parte integrante dello stesso), o mediata (perché rilevante quale fonte di principi generali, al più alto livello delle fonti -il Trattato sull'Unione Europea-), deve considerarsi consacrato il principio per cui i diritti sanciti dalla C.e.d.u. sono tutelabili, quali principi generali del diritto comunitario, di fronte agli organi comunitari e a quelli degli stati membri.

In tal senso, depono l'univoco dato testuale dell'art. 6 che, come già affermato, prevede che <<i diritti fondamentali>>, garantiti dalla Cedu <<e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.>>.

E, ovviamente – come precisato dal preambolo della Carta di Nizza – lo sono nei limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea cui compete il ruolo istituzionale di “delineare” le fattispecie di diritti della persona suscettibili di tutela, nonché di modularne i limiti operativi.

Ciò, in virtù della portata etero-integratrice dei diritti fondamentali – e, in generale, dei Trattati e della normativa comunitaria suscettibile di diretta applicazione – che deve riconoscersi alle pronunce dei suddetti organi giurisdizionali cui è riconosciuto il potere di variamente modulare e graduare gli strumenti di tutela.

Orbene, in relazione alla tutela della proprietà privata, da parte della Corte europea deve ritenersi oramai acquisito il principio per cui il risarcimento del

danno, in applicazione dell'art. 41 Cedu, deve essere, se non integrale¹, almeno equo.

Dunque, deve ritenersi che sia coerente con lo spirito della Convenzione europea e, quindi, della stessa Carta di Nizza (che alla prima rinvia, elevandone il contenuto a parte integrante dei principi generali del diritto comunitario) l'affermazione per cui l'equità del risarcimento è indefettibile anche per quanto concerne ogni altro diritto fondamentale.

E tale deve ritenersi il diritto alla vita di cui all'art. 2 Cedu.

Non solo, ma se, in materia espropriativa, laddove esiste un interesse pubblico da soddisfare, come, nell'ipotesi di «obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale» è giustificabile un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, per contro, in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - ambito nel quale, gli interessi da soddisfare sono di natura privata (quello del danneggiante e quello del danneggiato) - il risarcimento dovrebbe essere assicurato anche nell'ipotesi di morte immediata.

Ciò, se si vuole evitare di postulare un'irrazionalità intrinseca del sistema di tutela garantito dalla Cedu.

Ciò, tanto più che come spesso precisato dalla stessa Suprema Corte, il risarcimento del danno costituisce, di per sé, la tutela minima concedibile a fronte della lesione di diritti costituzionalmente garantiti e qualunque restrizione quantitativa o, qualitativa o, come nel caso di specie, una vera e propria esclusione (non ragionevoli, né giustificate dal temperamento di interessi preminenti) si traduce nella negazione della tutela stessa.

Danno c.d. "tanatologico" da morte non immediata

Soggetta ad un distinto regime giuridico è l'ipotesi della morte sopraggiunta in seguito a lesioni personali dopo un apprezzabile lasso di tempo.

Al riguardo, può ritenersi acquisito al diritto vivente, il principio secondo cui, nel caso in cui tra le lesioni e la morte sia intercorso un congruo lasso di tempo, il diritto al risarcimento del danno biologico della vittima spetta agli eredi *iure hereditatis*.

Orbene, l'intervallo di tempo viene ritenuto congruo allorché, nel periodo fra l'evento lesivo e la morte, il danneggiato abbia subito un pregiudizio direttamente apprezzabile sull'*utilità dell'esistenza*. Quando, cioè, si possa ritenere che il bene giuridico violato sia stata la salute e non la vita, allora potrebbe ritenersi maturato il credito al risarcimento del danno biologico (Cass. 28 novembre 1998 n. 12083).

Invero, nonostante la chiarezza dell'affermazione giurisprudenziale, esistono orientamenti difformi circa le condizioni alle quali poter considerare congruo il suddetto intervallo temporale.

Quanto ai criteri di liquidazione del suddetto danno, il G. dovrebbe, coerentemente, giungere a liquidare il danno, secondo gli ordinari criteri tabellari di liquidazione dello stesso, e, quindi, considerando, in via esclusiva, l'intervallo di tempo in cui la vittima sopravvive alle lesioni mortali, con il

¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, n. 24638/94, 11 dicembre 2003, caso Carbonara e Ventura c. Italia, in materia di articolo 41 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (equa soddisfazione), e di articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta). Si afferma il principio che: <<Stante la mancata restituzione dell'area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell'illiceità dell'acquisizione, l'indennizzo a carico dello Stato italiano deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene.>>.

conseguente rischio di liquidazioni irrisorie rispetto all'enormità dell'evento morte (cfr. [Tribunale Trani, 04 aprile 2008, n. 100](#) secondo cui *"Nel caso di decesso di un conducente di un veicolo, nel corso di un sinistro stradale, il danno morale ed il danno biologico "iure hereditario" va riconosciuto in favore degli eredi del menzionato soggetto deceduto, però è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo apprezzabile. Ne consegue che se tale danno è ravvisato sussistente, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea - per quanto assoluta - per il solo tempo di permanenza in vita e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni).*

Da ciò la conclusione, dettata da esigenze di giustizia sostanziale, secondo cui nell'ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico e morale, cosiddetto terminale, *"che è quello che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte"*, *"i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato"* (Cass. Sezione III civile, Sentenza 14 luglio 2003, n. 11003), con conseguente necessità di soppesare adeguatamente elementi quali la *"gravità delle lesioni"* e *"l'intensità del dolore della vittima"*. D'altra parte, è innegabile la differenza che intercorre tra il danno biologico di tipo terminale e il danno biologico in senso stretto, in quanto se in tal ultimo caso, *"fatta eccezione delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi; in quello terminale, invece, si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente"*.

Da ciò la conseguente relativizzazione dei *"criteri contenuti in tabelle, che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi, sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso"* (nel medesimo senso appaiono Cass. 16 maggio 2003, n. 7632, secondo cui *"In caso di morte causata da lesioni dopo un apprezzabile lasso di tempo, la quantificazione del danno biologico terminale (quale danno alla salute che, se pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità) va effettuato in considerazione delle peculiari caratteristiche del pregiudizio"*; così Cass. 23 febbraio 2005, n. 3766 secondo cui *"qualora alle lesioni consegua dopo un apprezzabile lasso di tempo la morte del soggetto ferito, la quantificazione del danno biologico terminale risarcibile iure hereditario va operata tenendo conto delle peculiari caratteristiche del pregiudizio che, se pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità"*).

Quanto alla voce del danno morale, *iure hereditatis*, trasmissibile ai congiunti della vittima, occorre registrare quanto, recentemente, affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, secondo cui il G. può correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo poco tempo la morte, che sia rimasta lucida dopo l'agonia in consapevole attesa della fine.

In tal modo, si eluderebbe il vuoto di tutela indotto dalla giurisprudenza di legittimità – che si è avuto modo di evocare - la quale nega, appunto, che nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008).

Le considerazioni delle Sezioni Unite del 2008 sulla necessità di assicurare adeguato ristoro alla percezione, da parte del malato terminale, del proprio percorso verso la morte - in considerazione della tragicità di tale percezione e del suo, sempre maggiore, alimentarsi in conseguenza dell'approssimarsi dell'evento-morte - sono trasponibili anche alla diversa ipotesi in cui la morte non segua immediatamente alla condotta illecita ma sia mediata da lesioni che si protraggono per un lasso di tempo apprezzabile prima dell'*exitus vitae*. Similare è, infatti, la situazione psicologica del danneggiato che assiste all'inesorabile declino della propria integrità - fisica, nella consapevolezza di non potervi porre rimedio in virtù della gravità della propria situazione clinica.

Danno non patrimoniale *sub specie* di danno morale *iure hereditatis*.

Il caso di specie e la sua peculiarità

Orbene, nel caso di specie, la morte parrebbe essere immediata, nondimeno deve riconoscersi in capo alla *de cuius* un danno non patrimoniale, morale, suscettibile di trasmissione agli eredi, da liquidarsi nella misura massima accordabile a fronte della compromissione dell'integrità psico - fisica.

A tale titolo, dunque, agli eredi devono riconoscersi euro 1.054.357,00, pari ad un danno biologico terminale del 100 per cento, subito da un soggetto di anni 25.

Infatti, si tratta del valore monetario più prossimo alla compressione massima del bene-vita.

Alla suddetta somma era stata sottratta la percentuale del 30%, pari ad euro 316.307,1 per non aver la *de cuius* indossato la cintura di sicurezza.

La somma residua pari a 738049.8 deve ripartirsi, fra i convenuti, secondo la quota di partecipazione all'eredità.

Il danno patrimoniale

Alle voci di danno sin qui descritte deve aggiungersi l'ulteriore profilo risarcitorio rappresentato dal danno patrimoniale.

Come emerso in sede di prova testimoniale, D., vivendo stabilmente presso la casa di origine, devolveva un'apprezzabile parte del proprio stipendio alla famiglia.

Nel corso dell'espletata istruttoria è emerso che altra collega di lavoro, con stessi orari e mansioni, Zullino Concetta, percepiva uno stipendio di 700/800 Euro circa.

Ne discende, secondo quanto confermato anche dagli ultimi arresti interpretativi, che "*ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata*" Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n. 3966).

La perdita patrimoniale può quindi essere quantificata nella minore misura di € 300,00 mensili per i genitori di D., sino alla definitiva uscita dal nucleo di origine, circostanza che, verosimilmente, avuto riguardo all'età media alla quale le donne italiane convolano a nozze, si sarebbe verificata non prima del compimento del 30° anno di età.

Ciò, anche in considerazione del fatto che la ragazza non risulta essere stata vincolata sentimentalmente.

Ne consegue la quantificazione in euro $300,00 \times 12 \times 4 = € 14.400$.

Tale importo deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.

Dunque, F. M., F. S. e la S. Ass.ni s.p.a. devono essere condannati a pagare in favore di G. L., A.M. e G. M., la somma per ciascuno sotto riportata nel totale:

A) G. L., anni 56 al momento dell'evento:

- a) danno non patrimoniale *iure proprio* biologico: I.P 48% € 311.765,00;
- b) danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale: € 320.000,00;
- c) danno non patrimoniale tanatologico (conseguente alla lesione del diritto alla vita):
- voce di danno trasmessa *iure hereditatis* e quantificata in euro 246.016,6 pari alla quota ereditaria (1/3);
- d) danno patrimoniale *iure proprio* (spese mediche documentate): € 3.300,00
- e) danno patrimoniale *iure proprio* per mancata contribuzione della figlia alle spese familiari: € 7.200,00.

B) A.M., anni 49 al momento dell'evento:

- a) danno non patrimoniale *iure proprio* biologico: I.P 48%:€ 320.816,00;
- b) danno non patrimoniale da perdita *iure proprio* del rapporto parentale: € 320.000,00;
- c) danno non patrimoniale tanatologico (conseguente alla lesione del diritto alla vita della figlia):
- voce di danno trasmessa *iure hereditatis* e quantificata in euro 246.016,6 pari alla quota ereditaria (1/3);
- c) danno patrimoniale *iure proprio*: (spese mediche documentate): € 3.300,00;
- danno patrimoniale *iure proprio* per mancata contribuzione della figlia alle spese familiari: € 7.200,00;

C) G. M., anni 23 al momento dell'evento

- a) danno non patrimoniale *iure proprio* biologico: I.P.(3%) € 4.362,00;
- b) danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale:€ 141.620,00;
- c) danno non patrimoniale tanatologico (conseguente alla lesione del diritto alla vita della figlia):
voce di danno trasmessa *iure hereditatis* e quantificata in euro 246.016,6 pari alla quota ereditaria (1/3);
- c) danno patrimoniale *iure propri* (spese mediche documentate) :€ 1.800,00;

D) A. E.,

- a) danno non patrimoniale *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale: euro 30.000,00.

Tutte le poste liquidate a titolo di danno non patrimoniale devono maggiorarsi degli interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 20.02.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale devono, invece, maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal 20.02.2005.

La responsabilità per mala gestio c.d. "impropria"

Come noto, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato

medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'"an" ed al "quantum" della responsabilità del suo assicurato.

Tale presupposto deve ritenersi realizzato nel caso di specie.

In tal caso, l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore.

Inoltre, per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

Orbene, nel caso di specie, i convenuti hanno richiesto la condanna della S. Ass.ni s.p.a., in ragione della *mala gestio* rinveniente dal ritardo accumulato nella liquidazione del danno, senza nondimeno provare di aver subito un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto alla mancata percezione di interessi moratori e rivalutazione.

Dunque, solo in tali limiti, essendo l'attrice in colpevole ritardo, deve essere accolta la domanda risarcitoria dei convenuti.

L'accoglimento della domanda determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. Ass.ni S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contro G. L., A.M., G. M., nonché nei confronti di A. E., così provvede:

1. accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a colpa e responsabilità esclusiva del signor F. M., conducente dell'autoveicolo Peugeot 206 targato BT216SX di proprietà del signor F. S. ed assicurato per la RCA al momento del sinistro dalla S. Assicurazioni S.p.A., (con le precisazioni svolte in parte motiva in relazione alla morte di G. D.);

2. per l'effetto, condanna S. Ass.ni s.p.a., F. M. e F. S., al risarcimento di ogni danno patito dai convenuti, al netto degli acconti percepiti, e che viene così liquidato:

A)per G. L.:

- a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* biologico, in euro 311.765,00;
- b) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 320.000,00;
- c) quanto al danno non patrimoniale *iure ereditario* tanatologico, in € 246.016,6;
- d) quanto al danno patrimoniale *iure proprio* per mancata contribuzione della figlia alle spese familiari, in € 7.200,00;
- e) quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, per spese mediche documentate, in € 3.300,00;
- B) per A.M.:
- a) quanto al danno non patrimoniale, *iure proprio* biologico, in euro 326.816,00;
- b) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 320.000;
- c) quanto al danno non patrimoniale *iure hereditatis* tanatologico, in € 246.016,6;
- d) quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, per spese mediche documentate, in € 3.300,00;
- e) quanto al danno patrimoniale *iure proprio* per mancata contribuzione della figlia alle spese familiari, in € 7.200,00;
- f) quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, per spese mediche documentate, in € 3.300,00;
- C) per G. M.
- a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* biologico, in € 4.362,00;
- b) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale, in euro 141.620,00;
- c) quanto al danno non patrimoniale *iure hereditatis* tanatologico in € 246.016,6;
- c) quanto al danno patrimoniale *iure proprio* (spese mediche documentate), in € 1.800,00;
- D) per Agentieri E., a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale, in euro 30.000,00; oltre, per tutte le poste liquidate a titolo di danno non patrimoniale, interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 20.02.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; nonché oltre interessi e rivalutazione dal 20.02.2005, per tutte le poste liquidate a titolo di danno patrimoniale;
3. condanna S. Ass.ni s.p.a. a risarcire ogni avente diritto in ragione dell'intero massimale assicurato da imputarsi integralmente ed individualmente in favore di ciascuno degli aventi diritto e così fino alla soddisfazione di ciascun diritto di credito azionato individualmente dagli attuali convenuti nonché attori in via riconvenzionale, oltre interessi e rivalutazione;
4. condanna F. M. e F. S. sino alla concorrenza dell'intero diritto risarcitorio per come quantificato, oltre interessi e rivalutazione, per la parte eccedente il massimale assicurato;
5. condanna F. M. e F. S.; nonché S. Ass.ni s.p.a. in solido, al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite liquidate nel complessivo importo di € 60.000,00, oltre iva e cap;
6. pone, definitivamente, a carico di S. Ass.ni s.p.a., le spese della disposta CTU.